

Pi Professione insegnante

Assegnazione dei docenti alle classi, norme ed esempio di criteri oggettivi

A cura del prof. Salvo Amato

I criteri di assegnazione delle classi ai docenti devono essere fissati dal collegio dei docenti e ratificati dal consiglio di istituto. Di norma l'ultimo collegio dei docenti dell'anno precedente fissa i criteri da utilizzare per l'anno successivo.

Il decreto legislativo 297/94 parla chiaro in merito a questo tema. Vediamo come si concilia con le nuove norme, con la legge 104 e con la legge Brunetta.

Ecco i punti da prendere in considerazione tenendo conto delle varie norme:

L'art. 7, lettera B del decreto legislativo 297/94 cita:

Il collegio dei docenti “formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione (adesso dirigente scolastico ndr), la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto”.

L'art. 10 comma 4 del suddetto decreto legislativo scrive:

Il consiglio di istituto “indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi”.

L’art. 396 sempre del decreto legislativo 297/97 specifica:

“Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implicino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo. In particolare cura l’esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto”.

L’interpretazione di queste norme passa anche attraverso alcune sentenze in tribunale (vedi sentenza 2778 del 3-12-2004, tribunale di Agrigento). Che definiscono che l’attribuzione dei docenti alle classi da parte del docente deve avvenire in base a criteri stabiliti dal consiglio di istituto su proposta del collegio dei docenti.

Come avviene l’assegnazione dei docenti alle classi? Proviamo a individuare una sequenza di operazioni.

- Il consiglio di istituto su proposta del collegio dei docenti indica i criteri.

- Il Dirigente Scolastico convoca il Collegio dei Docenti per formulare le proposte per la composizione delle classi e l'attribuzione dei docenti.
- In sede di contrattazione integrativa di istituto si stabiliscono le modalità di utilizzo del personale alle sezioni staccate su più plessi, anche in altri comuni. Quest'ultimo punto è importante perché tocca il diritto del docente e stabilisce le priorità in caso di assegnazione su sedi lontane dalla sede centrale o comunque su più plessi.

Quali possono essere i criteri da approvare?

- Un criterio è rappresentato dalla priorità in graduatoria interna di istituto. Essa va aggiornata con l'inserimento a pettine dei docenti provenienti dalle altre istituzioni a seguito di mobilità.
- Continuità didattica. Dando priorità alle esigenze degli studenti, i docenti dovranno essere assegnati alle stesse classi dell'anno precedente. Chi aveva classi terminali potrà iniziare un nuovo ciclo a partire dal primo anno o dal primo anno in cui si insegna quella determinata disciplina.
- I docenti esclusi dalle graduatorie interne di istituto perché beneficiari dei titoli di esclusione in quanto in possesso di disabilità e gravi motivi di salute dovranno essere assegnati alle classi di uno stesso plesso o comunque nei plessi dello stesso comune.
- Il docente beneficiario legge 104 per sé o per un familiare da accudire non partecipa alle graduatorie interne di istituto. È necessario affidargli classi di uno stesso plesso viciniorio all'abitazione del docente o del familiare da accudire. Va esclusa. Il docente ha diritto ad una sede di lavoro nello stesso comune di residenza e la sua cattedra non può essere

spezzata su più plessi o comuni. Ciò vale ove l'organico lo rende possibile.

- In caso di cattedra a cavallo su più plessi, viste le dimensioni di alcune scuole organizzate anche su 3 o 4 plessi, va evitato che questa sia spalmata su più di due plessi.

In mancanza di criteri approvati adeguatamente c'è il rischio concreto che i dirigenti assegnino docenti alle classi secondo criteri strettamente personali e per nulla impugnabili, salvo i casi previsti dalla legge come per i beneficiari legge 104.

Ci sono casi in cui il dirigente si appella alla legge Brunetta sostenendo che l'assegnazione dei docenti alle classi è sottratta alla valutazione da parte degli organi collegiali. In realtà in nessuna parte della legge viene menzionato il venir meno delle norme di cui sopra.

Come ci si comporta di fronte all'uso strumentale del potenziamento?

L'attività di potenziamento che sin da subito veniva proposta dal legislatore come strumento per il miglioramento dell'offerta formativa ha finito per diventare un'arma micidiale nelle mani dei dirigenti senza scrupoli. La legge 107/2015 conferisce al dirigente scolastico la facoltà di attribuire ore su potenziamento ai docenti nella forma e nella misura che preferisce. Certo, dovrebbe dimostrarne la logicità della scelta ma sta di fatto che egli può attribuire una intera cattedra sul potenziamento ad un solo docente o distribuirla tra tanti. In ogni caso se l'istituzione di attrezza dei giusti criteri di attribuzione dei docenti alle classi evita che avvengano cambiamenti sostanziali tra un anno e l'altro. Ad esempio attribuire una intera cattedra su potenziamento va in conflitto con la continuità didattica.